

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **551/1987** (ECLI:IT:COST:1987:551)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **11/11/1987**; Decisione del **27/11/1987**

Deposito del **17/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **30/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3827**

Atti decisi:

N. 551

ORDINANZA 27 NOVEMBRE-17 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del Pretore), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1985 dal Pretore di Gravina in Puglia nel procedimento penale a carico di Mangione Vincenzo ed altri, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto che il Pretore di Gravina, con ordinanza 30 novembre 1985, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.1 l. 31 luglio 1984, n. 400, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per avere la detta norma attribuito, fra l'altro, alla competenza del Pretore il delitto di furto pluriaggravato;

che - secondo l'ordinanza - tale attribuzione violerebbe il principio di uguaglianza e, ad un tempo, il diritto di difesa del cittadino, in quanto cittadini imputati di reati di pari o minore gravità restano tuttora alla più garentistica competenza del Tribunale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata irrilevante, e perciò inammissibile, o comunque infondata;

Considerato che la questione, almeno per quanto riguarda il suo riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., è stata da questa Corte già risolta con sent. 10 dicembre 1986 n. 268;

che, peraltro, l'ampia motivazione della stessa sentenza investe e risolve anche il profilo concernente l'art. 24 Cost. sotto i suoi molteplici versanti, in guisa che - secondo la formula in uso per queste situazioni già decise - la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 31 luglio 1984 n. 400, sollevata dal Pretore di Gravina con ord. 30 novembre 1985 (n. 28/86 Reg. ord.) nei confronti degli artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.